



COMUNE DI GONNOSNO'

(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

Allegato alla Deliberazione C.C. N. 43 DEL 29/10/10

4/8 

ART.1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1- Il presente Regolamento disciplina la concessione Comunale di "Passo Carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada), nonché del Regolamento di esecuzione attuazione del Codice della strada D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

2- In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.

3- Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

ART.3 - INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1- La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

2- Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Gonnosnò", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

3- Il Comune di Gonnosnò fornirà il segnale con le necessarie caratteristiche", l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.



ART.4- REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

- a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; in deroga all'art. 46 del Regolamento esecuzione del C.d.S. la distanza minima dalle intersezioni potrà, in casi particolari, essere ridotta a metri 3,00 e l'arretramento del cancello di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 potrà essere richiesto solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
- c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 5 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. I passi carrabili sono di due tipi: a raso, e passo carrabile.

a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.

b) passo carrabile: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso). Può essere previsto che la pavimentazione sia in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Igienico Edilizia, integrata con i membri esperti in materia di bellezze naturali per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART.6 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1- Ai sensi dell'art. 45 comma 8 e 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono

3/8

tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

2- Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

3- Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

4- In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 7 - TITOLO AUTORIZZATIVO

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, in ogni caso corredata dal progetto in triplice copia firmato da un tecnico abilitato.

In particolare, nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.

2. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 8, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo, previa acquisizione di permesso di costruire ai sensi della vigente normativa in materia con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

4. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.



5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto servitù di pubblico passaggio da effettuare.
6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.
7. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.
8. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.
9. Con apposito provvedimento vengono dettate le norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo che in linea di massima viene così delineato:
 - * nel caso di richiesta di passo carrabile che non comporti un intervento edilizio l'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Tributi, previo parere in ordine alla viabilità espresso dal Corpo Polizia Municipale e previo parere espresso dal Responsabile del Procedimento del Servizio Lavori Pubblici;
 - * nel caso di richiesta di passo carrabile che invece comporti un intervento edilizio l'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Edilizia Privata previo parere in ordine alla viabilità espresso dal Corpo Polizia Municipale e previo parere espresso dal Responsabile del Procedimento del Servizio Lavori Pubblici.

ART.8 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

① Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, pari a 50,00€.

2- La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili, se non su espressa richiesta dei proprietari; Per gli accessi carrabili, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili, "il divieto di utilizzazione", vietando l'utilizzazione di detta zona da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività" da parte del proprietario dell'accesso.

Nel caso il concessionario richieda l'area di occupazione nella parte opposta al passo o accesso carrabile, dovrà effettuare il pagamento di un canone doppio (50,00€ per ogni lato della strada).

3- La tassa relativa all'occupazione con i passi/accessi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo (indipendentemente dalla durata della concessione)

5/8 f

4- Le somme di cui sopra, sono rivedibili ogni anno con Deliberazione di Giunta Municipale e confermabili tacitamente.

ART.9- SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

1- Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 30,99 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.

2- Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con Deliberazione di Giunta Municipale, e confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti i costi del segnale.

ART.10- PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

1- Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

2- In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.


3- La tassa non è frazionabile, salvo i casi in cui i fruitori (proprietari) del passo carrabile siano al massimo di quattro.

ART.11- PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1- Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.

2- Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è influente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio. In tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Successivamente il passo verrà regolarizzato con l'addebito delle spese previste.

3- Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria

6/8 

documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al punto precedente.

4- Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.

5- Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma), sempre che non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta, in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.

6- In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluente ed il passo carrabile è rilevato d'Ufficio, in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 del presente regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'Utente se da Lui abusivamente realizzato).

ART.12- DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1- La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che si rinnoverà automaticamente salvo richiesta di annullamento, previa presentazione di dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cura e spese del concessionario .

2- La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno, mediante la presentazione di domanda al Comune, con allegata la fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, una dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o dell'accesso carrabile e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cure e spese del concessionario.

3- Gli Uffici Comunali devono a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali. La verifica del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle sanzioni penali previste, e di quelle amministrative che comportano il pagamento di € 573,00 e l'automatico reinserimento in ruolo presso l'Ufficio Tributi.

ART.13- RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

1- Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.



ART.14- LIMITI ALLE CONCESSIONI

1- La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

ART.15 – SANZIONI E REVOCA

1- Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale che prevede il pagamento di una somma pari ad € 573,00 e ha all'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.

2- Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale.

3- Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

4- In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e

12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART.16 – ENTRATA IN VIGORE

1- Il Presente regolamento entra in vigore dal 03/03/2011

8/8